



Città di Paola

(Provincia di Cosenza)

Largo Mons. G.M. Perrimezzi, 6

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 15 DEL 07.09.2020

ALIQUOTE IMU ANNO 2020. APPROVAZIONE.

L'anno Duemilaventi, il giorno Sette, del mese di Settembre, alla ore 10:20, nella Sala Consiliare "F.Lo.Giudice" del Complesso S. Agostino, di Largo Mons. G.M. Perrimezzi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria pubblica ed in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento risultano presenti i Signori:

1. SINDACO	PERROTTA Roberto	PRESENTE
2. PRESIDENTE	DI NATALE Graziano	PRESENTE
3. CONSIGLIERE	ALOIA Francesco	PRESENTE
4. CONSIGLIERE	ANSELMUCCI Anna	PRESENTE
5. CONSIGLIERE	CASSANO Giuliana	PRESENTE
6. CONSIGLIERE	D'ANDREA Giuseppe	PRESENTE
7. CONSIGLIERE	DONATO Chiara	PRESENTE
8. CONSIGLIERE	FALBO Francesco Giuseppe	PRESENTE
9. CONSIGLIERE	FERRARI Basilio	PRESENTE
10. CONSIGLIERE	GRUPILLO Giuseppe	PRESENTE
11. CONSIGLIERE	LOGATTO Antonio	ASSENTE
12. CONSIGLIERE	MIRAFIORI Stefania	PRESENTE
13. CONSIGLIERE	OLLIO Ivan	PRESENTE
14. CONSIGLIERE	POLITANO Giovanni	PRESENTE
15. CONSIGLIERE	SCIAMMARELLA Barbara	PRESENTE
16. CONSIGLIERE	SERRANÒ Maria Pia	PRESENTE
17. CONSIGLIERE	SORACE Fabio Francesco	PRESENTE

Assegnati: 17

In Carica: 17

Presenti: 16

Assenti: 1

Si dà atto che gli assenti sono stati regolarmente invitati con da referto del Messo Comunale.

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Virginia Milano.

Assume la Presidenza la Sig.ra Barbara Sciammarella nella sua qualità di PRESIDENTE che constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la stessa.

La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiornato con il decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

Visto l’art. 1 comma 639 della legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità anno 2014), così come modificato dal D.L. N. 16 del 6.3.2014 convertito nella Legge n. 68/2014 che ha introdotto la nuova imposta comunale denominata I.U.C. basata su due presupposti impositivi : il primo costituito dal possesso di immobili (che assorbe all’interno della propria disciplina l’IMU) ed il secondo collegato all’erogazione dei servizi comunali, con una componente a sua volta articolata a due tributi TARI e TASI.

Visto l’art. 1 comma 738 delle legge 27.12.2019, n. 160 recante “*a decorrere dall’anno 2020 l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 c, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti*”;

Preso atto che l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783 dell’art. 1 della legge 27.12.2019, n. 160;

Premesso che la legge 27 dicembre 2019, n. 160 art. 1 , ai sensi:

del comma 740 : il presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa , l’abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

del comma 741 :

per fabbricato si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, con attribuzione di rendita catastale , considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici , purchè accatastata unitariamente ; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero , se antecedente , dalla data in cui è comunque utilizzato ;

per abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

per area fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si applica l’articolo 36 , comma 2 , del decreto-legge 4 luglio 2006 , n. 223 convertito , con modificazioni , dalla legge 4 agosto 2006 , n. 248 . Sono considerati , tuttavia , non fabbricabili , i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 , n. 99 iscritti nella previdenza agricola , comprese le società agricole di cui all’articolo 1 , comma 3 , del citato decreto legislativo 29 marzo 2004 , n. 99 , sui quali persiste l’utilizzazione agro silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo , alla silvicoltura , alla funghicoltura e all’allevamento di animali .

per terreno agricolo il terreno iscritto in catasto , a qualsiasi uso destinato , compreso quello non coltivato .

del comma 745 :

per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell’articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori :

Lettera	Moltiplicatore	Destinazione d'uso
a	160	Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2 , C/6 e C/7 , con esclusione della categoria catastale A/10 .
b	140	fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3 , C/4 e C/5 .
c	80	Fabbricati classificati nella categoria D/5
d	80	Fabbricati classificati nella categoria A/10
e	65	Fabbricati classificati nel gruppo D , ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria D/5 .
f	55	Fabbricati classificati nella categoria C/1

del comma 747 :

la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
- b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- c. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge superstite di quest'ultimo in presenza di figli minori.

del comma 748 :

l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per le relative pertinenze è pari al 0,5 per cento e il comune con deliberazione del consiglio comunale può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento; **il comma 749**, la detrazione per le unità immobiliari di cui al comma 748 è di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; **il comma 750**, l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino all'azzeramento; **il comma 751**, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; **il comma 752**, l'aliquota di base c per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; **il comma 753**, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino al 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento; **il comma 754**, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, **il comma 755**, prevede che per gli immobili di cui al comma 754 l'aliquota massima dell'1,06 per cento può essere aumentata sino all'1,14 per cento.

ha disciplinato l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Preso atto che il territorio del Comune di Paola ricade in aree montane e collinari delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;

Considerato che la legge 27 dicembre 2019 numero 160, all'art. 1 comma 759 lettere a), b), c), d), e), f) e g) ha previsto i casi di esenzione;

Visto il comma 779 della citata legge 160/2019 che dà la possibilità, per l'anno 2020, di approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine dell'approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020;

Ritenuto comunque di approvare le aliquote Imu entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13.12.2019, pubblicato in GU n. 295 del 17.12.2019, con il quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato prorogato al 31.03.2020, ulteriormente prorogato al 30.09.2020;

Tutto ciò premesso;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

UDITA la relazione del Dott. Sarpa.

DATO ATTO che i Responsabili dei Settori interessati, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, hanno espresso parere favorevole, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATO il D.Lgs. 267/2000;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali i cui resoconti sono riportati nella precedente deliberazione N. 9 "Verbale di seduta" di pari data;

Con votazione, espressa per alzata di mano , che ha dato le seguenti risultanze :

presenti:16

assenti: 1

votanti: 16

voti favorevoli: 12

voti contrari: 0

astenuti: 4

per quanto sopra detto ;

D E L I B E R A

Di **APPROVARE** le aliquote IMU relative all'anno 2020 per come di seguito indicate:

Categoria catastale	Aliquota
Regime ordinario dell'imposta per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni <i>Comma 754</i>	10,60 per mille
Unità immobiliari adibite ad abitazioni principali classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categorie catastali C/2 -C/6 e C/7 <i>Comma 748</i>	6,00 per mille
Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a	ESENTI

condizione che la stessa non risulti locata. <i>Comma 741 lettera C/6 (ASSIMILAZIONI)</i>	
Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale. <i>Comma 747 lettera c (RIDUZIONE 50% base imponibile)</i>	5,30 per mille
Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. N. 917 del 1986	ESENTE
Immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle SOCIETA'	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale <i>Comma 750</i>	1,00 per mille
Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. <i>Comma 751</i>	1,00 per mille
Terreni agricoli <i>Comma 752</i>	Esentati (legge 974/77)
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D <i>Comma 753</i>	10,60 per mille
Immobili diversi dall'abitazione principale e non rientranti nei casi sopra specificati (immobile a disposizione) <i>Comma 754</i>	10,60 per mille
Aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva	ESENTE
Immobili locati a canone concordato <i>Comma 760</i>	7,95 per mille
Detrazione per l'abitazione principale classificate con le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. <i>Comma 749</i>	Euro 200

Di **DARE ATTO** che le presenti tariffe hanno effetto dal 1° gennaio 2020;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs 267/2000.

Il presente verbale, avente il numero 15/2020 viene letto, approvato e sottoscritto per come segue:

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Virginia MILANO

PRESIDENTE
f.to Sig.ra Barbara Sciammarella

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267.

Paola, lì 07.09.2020

SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr.ssa Virginia MILANO

E' copia conforme all'originale esistente presso questo Ufficio di Segreteria, composta da n. _____ pagine, in carta semplice, per uso amministrativo.

Paola, lì



Il Responsabile del Servizio Segreteria
f.to Dott. Quintino Sarpa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, è stata pubblicata, in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi, sull'albo pretorio online di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69 ed art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dell'albo pretorio on-line).

N. Reg. Albo _____

Paola, lì

Il Responsabile del Servizio Segreteria
f.to Dott. Quintino Sarpa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____ al _____ e non sono pervenuti reclami.

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal _____
al _____.

E' divenuta esecutiva perché sono decorsi giorni dieci dalla data di inizio della pubblicazione dal _____ e non pervenuti reclami.

Paola, lì

SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Virginia MILANO